

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DUE STEREOMICROSCOPI**SZX 16 OLYMPUS****CIG B56C218B07****CUP F83C22000730006****RDO MEPA N. 5014181****TRA**

l’**Università degli Studi Roma Tre** (di seguito denominata anche “Università” o “Stazione appaltante”), con sede in Roma, via Ostiense, 133, 00154, codice fiscale e partita I.V.A. 04400441004, rappresentata, secondo il disposto dell’art. 22 dello Statuto dell’Ateneo, dal Direttore Generale *pro-tempore*, arch. Alberto Attanasio, nato a [REDACTED] e domiciliato, per la carica, ove sopra;

E

la **EVIDENT Europe GmbH** (di seguito Appaltatore), partita I.V.A. DE347224941, con sede presso Caffamacherreihe, 8-10, 20035, Amburgo, Germania, legalmente rappresentata da Teresa De Ferrari, nata a [REDACTED] 9, domiciliata per la carica, presso la sede dell’Appaltatore, che interviene nel presente contratto in qualità di Procuratore Speciale *Branch Italiana*;

PREMESSO

- che, con nota prot. n. 193219 del 14.11.2024, il Dipartimento di Scienze ha rilevato la necessità di provvedere all’affidamento della fornitura di due Stereomicroscopi SZX 16 Olympus, necessari per effettuare il riconoscimento morfologico di invertebrati e di materiale biologico vario di piccole dimensioni, per l’identificazione di specie, ai fini delle ricerche previste nell’ambito del Progetto “National Biodiversity Future Center” - cod. CN00000033, CUP: F83C22000730006, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4, componente 2, investimento 1.4 “Potenziamento

strutture di ricerca e creazione di campioni nazionali di R&S su alcune Key Enabling Technologies;

- che, dopo un attento esame delle strumentazioni esistenti sul mercato e delle loro caratteristiche, il Dipartimento di Scienze ha individuato l'apparecchiatura S2X16 Olympus, con le migliori caratteristiche per le ricerche previste sia per la qualità delle prestazioni, sia per la compatibilità con altra strumentazione già presente nei laboratori deputati alle suddette ricerche e selezionato, pertanto, l'operatore economico EVIDENT Europe GmbH, con sede legale presso Caffmacherreihe, 8-10, 20035 Amburgo, Germania, partita I.V.A DE347224941, unica impresa distributrice per la vendita e l'assistenza tecnica delle apparecchiature di Microscopia per le Science della Vita, Microscopia Industriale, Videoscopi, Prove Non-Distruttive ed Apparecchiature analitiche prodotte dalla Evident Corporation sotto il marchio Olympus, in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- che in data 17.1.2025 è stata inviata alla EVIDENT Europe GmbH la Richiesta di Offerta n. 5014181, prot. n. 5395, attraverso la piattaforma del Mercato elettronico della PA gestito da Consip S.p.a. (di seguito anche MePA);

- che la EVIDENT Europe GmbH, nei tempi prescritti, ha presentato la propria offerta per un importo di euro 26.385,43 oltre IVA di legge da assolvere in Italia, e la documentazione a corredo, acquisita al protocollo di Ateneo con il n. 8950/2025;

- che, con Verbale del 29.1.2025, il Responsabile unico del progetto, dott. Marco La Rocca, ha accertato la congruità dell'offerta presentata e la coerenza della stessa all'attuazione del progetto PNRR indicato in premessa;

- che, con Decreto prot. n. 13270 del 5.2.2025, è stato disposto l'affidamento diretto della fornitura di due Stereomicroscopi SZX 16 Olympus, finalizzata all'attuazione del

Progetto “National Biodiversity Future Center” - cod. CN00000033, CUP: F83C22000730006, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4, componente 2, investimento 1.4 “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di campioni nazionali di R&S su alcune *Key Enabling Technologies*”, a favore della EVIDENT Europe GmbH, per l’importo di euro 26.385,43 oltre IVA di legge da assolvere in Italia;

- che il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è il dott. Marco La Rocca.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, unitamente ai seguenti documenti:

- la Richiesta di offerta prot. n. 5395 del 17.1.2025 e relativi allegati;
- l’Offerta presentata NQ. Q-108466, prot. n. 8950 del 27.1.2025;
- le Condizioni generali di contratto e il Capitolato relativi all’iniziativa della piattaforma MePA, per quanto non diversamente disciplinato.

ART. 2 – OGGETTO DELLA FORNITURA

L’Università affida alla EVIDENT Europe GmbH, che accetta, la fornitura di due Stereomicroscopi SZX 16 Olympus, in relazione all’attuazione del Progetto “National Biodiversity Future Center” - cod. CN00000033, CUP: F83C22000730006, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4, componente 2, investimento 1.4 “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di campioni nazionali di R&S su alcune *Key Enabling Technologies*”, come specificato nell’Offerta n. NQ. Q-108466:

- SZX2-ZB16: Corpo Stereo Zoom con ottica Galileiana. Rapporto Zoom 16.4:1, range zoom 7-115 (obiettivo 1x; oculari 10x) ed indice di campo FN22. Click zoom incorporato con 14 posizioni su 0.7/ 0.8/ 1.0/ 1.25/ 1.6/ 2.0/ 2.5/ 3.2/ 4.0/ 5.0/ 6.3/ 8.0/ 10.0/ 11.5. Diaframma di campo incorporato;

- SZX2-TR30 Tubo di osservazione trioculare ad immagine eretta con inclinazione 30° per stereomicroscopi della serie SZX. Massimo indice di campo FN22 (compatibile con oculari WHN e WHSZ). Regolazione della distanza interpupillare 51-76 mm (tipo Siedentopf). Selettore percorso ottico tra oculari e telecamera a 2 posizioni (100%/0%, 50%/50%);

- WHSZ10X-H oculari elicoidali 10x, indice di campo fn22, fochettabili con regolazione diottrica -8 a +5, può alloggiare reticoli da 24 mm con spessore 1,5 mm;

- SZX2-RE16 revolver manuale a due posizioni per SZX16 con posizione a click per allineamento con asse ottico per imaging;

- OBIETTIVO stereo per szx16 distortion-free, plan apocromatico, parafocale. ingrandimento 1x, apertura numerica 0,15, distanza di lavoro 60mm;

- SDFPLAPO0.5XPF ob. planapocromatico 0,5x/0,075 wd 70.5 mm.;

- SDFPLAPO1.6XPF ob. planapocromatico 1,6x/0.24 wd 30 mm.;

- SZX2-FOF Unità di messa a fuoco manuale con messa a fuoco coassiale macro e micro per corpi zoom SZX2. Per pillar da 32mm Ø (SZX2-ILL#, SZX2-ST#). Distanza del fuoco 80 mm, con 36,9 mm per rotazione del fuoco macro e 0.77mm per rotazione per fuoco micro. Massima capacità di carico 20kg;

- SZX2-ILLTQ LED Base di illuminazione della luce LED con quattro posizioni. Durata della vita media del LED: 60 000 ore. Controllo dell'intensità della luce continua. Base di 386,5 x 268,4 mm. Compatibile con unità di messa a fuoco SZX2-FO/FOF/FOFH, - SZX-FOA2, SZ2-ST5. Diametro massimo di illuminazione trasmessa: 63 mm. Fissaggi

integrati per accessori opzionali: asta, chiave a brugola, cacciavite, protezioni sostitutive x2, fermacavi x4 e manuale di istruzioni;

- SZX2-COBH cartridge Cartuccia a contrasto alto obliqua per SZX2-ILLTQ/S;

- U-ACAD4515-1-5;

- UYCP cavo di alimentazione;

- KL1600LED-2 Sorgente di luce LED con 7 LED ed una durata media di 50,000 h. Luminosità: 650 lm, temperatura luce bianca 5300 K, controllo intensità luce (0-100 %), diametro massimo attivo: 9 mm. Necessita di cavo di alimentazione. Comprende alimentatore (90-264 V, 47-63 HZ) e manuale;

- Due guida luce a collo d'oca rinforzati per KL1600LED 2, KL1500HAL e KL2500LED; diametro attivo di: 4,5 mm; lunghezza del collo d'oca: 600 mm;

- U-TV0.5XC-3-7 adattatore passo C con fattore di ingrandimento 0.5x (full FN22 con camera 2/3 pollice). Compatibile con tubi di osservazione trinoculari per microscopi SZX, SZX2, CKX, BX2, BX3, BX3M, BXIS, GX, MX e IX2, IX3 porta laterale sinistra, IX3 porta laterale destra, GX porta intermedia;

- DFPLAPO1X-4 obiettivo plan apocromatico per stereomicroscopio, esente da distorsioni, ingrandimento 1x, apertura numerica 0,1, distanza di lavoro 81mm. per szx7 e szx10;

- SUP-LS Installation 2 hours Installazione da parte del referente di zona.

ART. 3 – TEMPI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura dovrà essere consegnata presso la sede del Dipartimento di Scienze in viale G. Marconi, 446, Roma, entro il termine di 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

La fornitura comprende ogni onere relativo all'imballaggio, trasporto, consegna, all'interno della sede e ogni attività strumentale che risulti necessaria al

completamento della stessa e al corretto funzionamento del sistema, nonché la messa in sicurezza secondo normativa vigente.

ART. 4 – CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo del corrispettivo contrattuale dell'appalto ammonta ad euro 26.385,43 oltre IVA di legge da assolvere in Italia.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi per lo svolgimento dell'appalto, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione dello stesso a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni tutte definite dalla documentazione sopra indicata.

ART. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo contrattuale sarà fatturato previo rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del Responsabile unico del progetto e autorizzazione all'emissione della fattura.

Le fatture, intestate all'Università degli Studi Roma Tre, via Ostiense, 133 – 00154, Roma, codice fiscale e partita I.V.A. n. 04400441004, dovranno riportare il riferimento al contratto stipulato, l'oggetto della fornitura, il C.I.G, il CUP, il Codice Univoco: 6G6L4L – Area Contratti e il codice IBAN beneficiario del pagamento e, altresì, i seguenti riferimenti *Progetto "National Biodiversity Future Center" - cod. CN00000033, CUP: F83C22000730006, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4, componente 2, investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di campioni nazionali di R&S su alcune Key Enabling Technologies.*

Le fatture dovranno essere trasmesse a mezzo mail contratti.privati@uniroma3.it.

Il pagamento avverrà entro trenta giorni dalla ricezione della fattura.

Fermo restando quanto sopra indicato, l'Università effettuerà il pagamento della

fattura entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della stessa, accreditando i relativi importi sul conto corrente bancario comunicato ai sensi della l. 136/20210.

ART. 6 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI CLAUSOLA RISOLUTIVA

ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, l'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge stessa.

A tal fine, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere effettuati sul conto corrente "dedicato", anche non in via esclusiva, indicato nella nota prot. n. 8950 del 27.1.2025.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 7 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Università potrà risolvere di diritto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

ART. 8 – DIVIETO DI SUBAPPALTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Non essendo stato dichiarato in sede di presentazione dell'offerta, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto. In caso di violazione del suddetto divieto da parte dell'Appaltatore, l'Università potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'art. 14 del presente contratto.

ART. 9 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53 del Codice, non sono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice.

La garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice, non è richiesta, considerato l'importo della fornitura, secondo quanto indicato nella nota del Direttore del Dipartimento prot. n. 215878 del 18.12.2024.

ART. 10 – SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI – CLAUSOLA

RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca l'appalto, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e di obbligarsi, a propria cura e spese, all'osservanza delle norme vigenti nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, in materia di tutela dell'igiene e sicurezza nel lavoro, per tutte le attività che svolgerà per conto dell'Università. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti dell'Università, assumendosene ogni relativa alea.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo, l'Università potrà risolvere di diritto il contratto.

ART. 11 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE – CLAUSOLA

RISOLUTIVA ESPRESSA

Per quanto riguarda oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore, si rimanda integralmente alle norme di legge.

Si specifica, inoltre, in relazione all'affidamento della fornitura di che trattasi, finanziata con fondi PNRR, che, con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore si impegna al rispetto di tutte le norme comunitarie e nazionali applicabili in materia di contrattualistica pubblica, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili e, in particolare, agli obblighi di cui all'art. 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, volti ad assicurare le pari opportunità e ad implementare politiche di inclusione lavorativa nei contratti pubblici, incluso il non arrecare un danno significativo all'ambiente cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.6.2020, nonché dei principi trasversali previsti dal PNRR, ove applicabili, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.

L'operatore economico si obbliga ad assicurare la regolarità e la corretta e puntuale esecuzione della fornitura riconoscendo alla stazione appaltante il diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione delle prestazioni e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte.

**ART. 12 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI – CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA**

L'esecuzione del contratto è soggetta all'esatta osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti pubblici.

L'appalto è, inoltre, soggetto all'osservanza della normativa in materia di tutela della riservatezza, di salvaguardia dell'occupazione, dei Contratti Collettivi Nazionali del

Lavoro vigenti per l'area dell'appalto, di ogni altra normativa cui le Specifiche tecniche facciano, anche implicitamente, riferimento, nonché di quanto previsto nel vigente "Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità" dell'Università.

L'Appaltatore si impegna a far osservare ai propri collaboratori che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività in favore dell'Università, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti dell'Università degli Studi Roma Tre", consultabile sul sito web istituzionale dell'Università al seguente indirizzo Internet:

http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti_gene che deve essere trasmesso ai medesimi collaboratori a cura dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice di comportamento, l'Università procederà alla risoluzione *ipso iure* del presente contratto ai sensi del citato art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, con le modalità di cui all'art. 14 del presente contratto.

ART. 13 – INADEMPIMENTI E PENALI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Appaltatore si obbliga ad assicurare la regolarità e la corretta e puntuale esecuzione della fornitura riconoscendo alla stazione appaltante il diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione delle prestazioni e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte.

In ordine agli adempimenti inerenti alla normativa di cui all'art. 47 della L. 108/2021 (PNRR/PNC), a fronte di eventuali inadempienze rilevate, l'Università provvederà a notificare all'operatore economico l'accertamento delle stesse e all'applicazione della penalità di seguito descritte, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

A fronte del mancato rispetto degli obblighi assunti, con particolare ma non esclusivo riferimento ai termini di esecuzione della fornitura, potrà essere applicata, per ogni giorno solare di ritardo imputabile all'operatore economico, una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA.

Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio, con la sola formalità della contestazione scritta dell'inadempienza, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte. L'Università si riserva, al raggiungimento di penali per un importo pari al 20% dell'ammontare del contratto, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, fatte salve le penali già stabilite e l'eventuale esecuzione in danno, salvo il risarcimento per maggiori danni.

ART. 14 – RISOLUZIONE E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del Codice, l'Università potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata *ipso iure* del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei casi di inadempimento per le ipotesi previste agli artt. 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 del presente contratto.

Nelle richiamate fattispecie, la risoluzione si intende operante di diritto allorché l'Università notifichi all'Appaltatore la propria intenzione di avvalersi della presente clausola contrattuale salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni.

Questa Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi del comma 2 dell'art. 52 del Codice, se, in conseguenza della verifica delle dichiarazioni rese, non sia confermato il possesso dei requisiti generali dichiarati; in tal caso ai sensi dell'articolo citato, l'Amministrazione procederà alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del

provvedimento.

Per tutto quanto riguarda le ulteriori cause e le modalità di risoluzione del presente contratto, si richiama quanto prescritto dalla normativa attualmente vigente.

ART. 15 – RECESSO

L'Università può recedere dal presente contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 123 del Codice, dandone preavviso alla controparte a mezzo lettera raccomandata, da inoltrarsi almeno venti giorni prima della data di recesso.

ART. 16 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Appaltatore e l'Università nell'applicazione del presente contratto, le parti dichiarano espressamente di riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Roma. È escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 17 – NORME SOPRAVVENUTE

Le clausole contrattuali sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

ART. 18 – COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Ogni comunicazione tra le Parti connessa al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà validamente conosciuta da parte del destinatario ove indirizzata ai seguenti recapiti di Posta Elettronica Certificata:

se all'Appaltatore: GARE_EVIDENT@LEGALMAIL.IT

se all'Università: contratti.procedura.negoziabile@ateneo.uniroma3.it

oppure ad ogni eventuale diverso indirizzo tempestivamente comunicato in conformità a quanto sopra; in mancanza di tempestivo avviso, le comunicazioni saranno considerate validamente rese agli indirizzi indicati nel presente articolo.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore è consapevole che l'Università provvederà al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D.Lgs. 196/2003, del D.P.C.M. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione, secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa consultabile sul sito internet della Stazione appaltante, al seguente indirizzo: <http://www.uniroma3.it/privacy/> nella sezione "Informativa per i fornitori ed enti".

ART. 20 – SPESE

Tutte le spese inerenti la stipula del presente contratto sono a carico dell'Appaltatore. Tutti i corrispettivi previsti dal contratto sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico dell'Università, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal contratto, a carico dell'Appaltatore e senza facoltà di rivalsa. Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica ed è soggetto a registrazione in caso d'uso e in misura fissa ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm. ii.. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richieda.

Per l'Università degli Studi Roma Tre

Il Direttore Generale

arch. Alberto Attanasio

Per EVIDENT Europe GmbH

Teresa De Ferrari

Dichiarazione ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile – Le parti dichiarano di approvare espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice

Civile le clausole contenute negli articoli 4 (“Corrispettivo del contratto), 5 (“Fatturazione e pagamento del corrispettivo”), 6 (“Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa”), 7 (“Divieto di cessione del contratto – Clausola risolutiva espressa”), 8 (“Divieto di subappalto - Clausola risolutiva espressa”), 10 (“Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni – Clausola risolutiva espressa”), 11 (Obblighi e responsabilità dell’appaltatore – Clausola risolutiva espressa”), 12 (“Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa”), 13 (“Inadempimenti e penali - Clausola risolutiva espressa”), 14 (“Risoluzione e clausole risolutive espresse”), 15 (“Recesso”) del presente Contratto.

Per l’Università degli Studi Roma Tre

Il Direttore Generale

arch. Alberto Attanasio

Per EVIDENT Europe GmbH

Teresa De Ferrari